



**R.G. N. 638/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA – Sezione Lavoro**

Composta dai Magistrati:

Dr. Luigi Perina

Presidente

Dr. Umberto Dosi

Consigliere Rel.

Dr.ssa Margherita Bortolaso

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa promossa con reclamo ex art. 1 comma 58 e segg. L. 92/2012

da

**P. D.**, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cugola, domiciliato in Verona

**-reclamante-**

**Contro**

**L. SPA**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. A. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Fossati, Marco Paoletti e Michele Agostini, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Verona

**-reclamata-**

Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 388/2017 del Tribunale di Verona Sezione Lavoro.

In punto: impugnazione licenziamento per GMO.

**CONCLUSIONI:**

Per parte reclamante:

*In via principale:*

*- accertare e dichiarare la inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al sig. P., in quanto manifestamente privo di giustificato motivo oggettivo e comunque per elusione dei criteri di scelta stabiliti dall'art. 5, comma I della legge 223/91 e dell'obbligo di repechage di cui all'art. 3 L. 604/66, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente:*

- a) condannarsi L. Spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. D. P. nel posto di lavoro con le funzioni, la qualifica e lo stipendio goduti in corso di rapporto, a far data dal 29/01/15 ai sensi dell'art. 18, St. Lav. come modificato dalla L. 92/2012*
- b) condannarsi L. Spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente il risarcimento del danno da liquidarsi nel suo massimo edittale (con retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 7716,95) e quindi al pagamento della somma di € 92.603,40 (12 mensilità) in considerazione dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività economica e dall'indubbia illegittimità del comportamento datoriale, oltre interessi di legge e rivalutazione dal 29/01/15 al saldo effettivo e fatta comunque salva la diversa minor quantificazione che dovesse essere ritenuta provata o di giustizia*

*In via subordinata:*

*- nella denegata ipotesi in cui la mancanza di motivo oggettivo non dovesse ritenersi manifesta, accertare l'illegittimità del licenziamento intimato ai sensi dell'art. 18, comma VII St. Lav e comunque per elusione dell'obbligo di repechage di cui all'art. 3 L. 604/66, conseguentemente: condannarsi Liuni spa, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente il risarcimento del danno nella misura massima edittale ai sensi dell'art. 18, comma V L. 300/70 (con retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 7716,95) e quindi al pagamento della somma di € 185.206,80 (24 mensilità) fatta comunque salva la diversa minor quantificazione che dovesse essere ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.*

*In ogni caso:*

*Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio o, in via subordinata, in ipotesi di rigetto anche solo parziale del presente ricorso, compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi In via*

*istruttoria:*

Per parte resistente in riassunzione:

*Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:*

- 1) nel merito, respingersi il reclamo, mandandosi assolta la Società convenuta da ogni avversaria pretesa;*
- 2) in ogni caso, con il favore delle spese del grado.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 1 commi 47 e segg. L. 92/2012 P. D. adiva il Tribunale di Verona, esponendo:

- di essere stato assunto dalla società L. spa in data 1.1.1995 con contratto a tempo indeterminato quale funzionario di vendita, e qualifica di quadro a far data dall'1.9.2000;
- di avere seguito per oltre 20 anni l'area del Nord Est Italia;
- che nel 2000, lo sviluppo dell'Azienda ed il consolidamento delle vendite nell'area affidata al ricorrente avevano comportato l'apertura dell'unità periferica di Verona in Stradone San Fermo 15;
- che pertanto, a partire dal 2.10.2000, pur continuando a fare riferimento alla sede centrale di Milano (l'ufficio di Verona rappresentava, infatti, un semplice appoggio per i clienti ed era stato allestito a show-room), il ricorrente era divenuto anche formalmente responsabile dell'ufficio di Verona;
- che la filiale di Verona era costituita, oltre che dal ricorrente, da una segretaria, e da un ulteriore soggetto che sotto la direzione del P. collaborava alla gestione dei clienti dell'area assegnata (dal 2000 al 2005 tale sig. S. F., e dal marzo 2006 il sig. S. Z.);
- che in data 29.1.2015 l'azienda aveva comunicato al ricorrente ed alla Direzione provinciale del Lavoro di Verona, l'intenzione di procedere al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo ed instaurato la procedura ex art. 7 L. 604/66, adducendo:

*“-la pesante crisi economica che perdura ormai dal 2008 ... la nostra società ha dovuto prendere atto di risultati economici sempre più preoccupanti*

*-nel 2014 la società ha registrato un risultato di fatturato di soli € 15.536.446,00, sostanzialmente in linea con quello dell’esercizio 2013 ...*

*-la situazione appare ancora più grave ove si consideri isolatamente l’andamento della filiale di Verona, affidata alla responsabilità del signor D. P. ... con un fatturato nell’appena concluso 2014 di € 602.857,00 ...*

*-... preso atto di quanto sopra, la Società ha deciso di attuare un riassetto del proprio del proprio apparato organizzativo nell’ottica di adeguare la dimensione e i costi della propria struttura agli attuali ridotti volumi di lavoro e di fatturato ... La Società ha deciso di chiudere la filiale di Verona, accorpando direttamente la responsabilità commerciale della relativa zona in capo alla direzione generale di Milano ... viene pertanto meno la posizione di lavoro di responsabile di filiale attualmente a Lei affidata. L’azienda ha naturalmente provveduto a verificare la presenza di altre posizioni lavorative disponibili ove poterLa utilmente ricollocare ... senza risultato alcuno”.*

*-che nel contempo, l’azienda aveva offerto al ricorrente un rapporto di collaborazione di sei mesi come agente plurimandatario (doc. 5), con possibile decorrenza già dall’1.3.2015, alle condizioni riportate a pag. 3 di ricorso, ma tale proposta non veniva accettata dal sig. P.;*

*-che con raccomandata del 20.2.2015 (doc. 7) ricevuta dal lavoratore il 2.3.2015, L. spa aveva intimato al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.*

Il ricorrente impugnava il licenziamento ritenendolo illegittimo:

- 1) perché manifestamente privo di motivo oggettivo ex art. 18 commi VII e IV L. 300/1970;
- 2) per violazione dei criteri di scelta indicati dall’art. 5 comma 1° L. 223/1991;
- 3) per elusione dell’obbligo di repechage.

Concludeva pertanto per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con ogni conseguenza di legge.

Costituendosi, la società Luini spa instava per la reiezione del ricorso.

**Il Tribunale di Verona**, con ordinanza del 26.8.2016 rigettava il ricorso e condannava il lavoratore a rifondere alla società le spese di lite.

\*\*\*

Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione il sig. P., deducendo:

- 1) l'illegittimità del licenziamento, per inesistenza di un piano di riorganizzazione, e per non essere comunque venuto meno -a seguito della soppressione del ruolo di "responsabile di filiale" di Verona- il ruolo di dipendente/venditore ricoperto dal medesimo lavoratore;
- 2) la violazione dei criteri di scelta indicati all'art. 5 comma 1° della L. 223/1991, con particolare riferimento alle mansioni svolte dal sig. Z.;
- 3) la violazione dell'obbligo di repectage.

**Il Tribunale di Verona**, con sentenza n. 388/2017, ha confermato l'ordinanza opposta e condannato l'opponente alla rifusione delle spese legali.

\*\*\*

Avverso tale sentenza il sig. P. ha proposto reclamo *ex art.* 1, comma 58, L. n. 92/2012, chiedendone la riforma per le ragioni di seguito illustrate.

Si è costituita nel giudizio di reclamo la società L. spa, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.

All'udienza collegiale del 18.4.2018 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti, ed all'esito decisa come da separato dispositivo di sentenza non definitiva allegato agli atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Il reclamante P. insiste nella domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, riproponendo all'esame della Corte i seguenti motivi:

**1.1.** Con il primo motivo di reclamo, la parte reclamante censura il mancato accertamento da parte del Tribunale dell'illegittimità del licenziamento impugnato in quanto privo di motivo oggettivo.

Deduce che il Tribunale nulla ha accertato in ordine all'insufficienza del risultato economico di Verona di fronte al budget richiesto, all'esistenza di un piano di riorganizzazione ed alla prevalenza del ruolo del P. rispetto alla sua funzione di commerciale.

Deduce che il preteso mancato raggiungimento dell'obiettivo economico assegnato nel 2014 all'unità periferica di Verona è pretestuoso, dal momento che l'obiettivo stesso (€ 1.150.000,00) era ed è volutamente irraggiungibile, in quanto ben più alto di tutti i fatturati realizzati nei "tempi d'oro" (cfr. doc. 1 di controparte), preteso nel corso di un periodo di cassa integrazione, che ha interessato anche il ricorrente, e pari a quattro volte tanto rispetto a quanto indicato nella proposta di collaborazione come agente di commercio.

Deduce che la società non ha fornito alcun elemento a dimostrazione della pretesa riorganizzazione aziendale.

Deduce che la filiale di Verona è stata chiusa solo da un punto di vista formale (dismissione dei locali), mentre tutto il personale è attualmente impegnato in L. spa, il ruolo del P. è stato redistribuito tra gli altri colleghi (in particolare, Z.) ed assegnato anche a due agenti (S. e O.) con i quali l'azienda ha instaurato nuovi rapporti di lavoro.

Deduce che la soppressione della figura di responsabile di filiale era insufficiente a determinare il licenziamento, non essendo venuto meno il suo ruolo (prevalente) di dipendente/venditore.

1.2. Con il secondo motivo di reclamo, la parte reclamante censura il mancato accertamento da parte del Tribunale dell'illegittimità del licenziamento impugnato in quanto intimato in violazione dell'obbligo di repechage e dei criteri di scelta ex art. 5 della L. 223/1991.

Deduce che il Tribunale, nel rigettare il ricorso in opposizione, ha argomentato che il P., in merito all'esistenza di posizioni di lavoro cui essere idoneamente assegnato in adempimento dell'obbligo di "repechage", *"nulla ha indicato in ricorso in fase sommaria (pp.10 e ss.) - limitandosi ad affermazioni tanto assertive quanto inafferrabili nella loro effettiva portata definitoria: "Chiuso l'ufficio di Verona il ricorrente ben avrebbe potuto*

*continuare a svolgere le sue mansioni così come egregiamente fatto dalla sua assunzione” - laddove in sede di prima udienza ha indicato come “fungibile” la posizione di lavoro della sig.ra B., sulla quale già si è detto, anche in fase sommaria. Per tentare di recuperare la pretesa violazione dell’obbligo di repèchage il P., in sede di opposizione, recupera la figura dell’addetto alle vendite Z., ma le loro posizioni non sono affatto fungibili, come è agevole comprendere anche dalla circostanza per la quale lo Z. non ha in concreto “ereditato” il complesso dei compiti che faceva capo alla figura del P. ma, ben più semplicemente, l’attività di mera vendita in una parte delle zone commerciali alle quali sovrintendeva lo stesso P. (...)”.*

Deduce che l’onere della prova in ordine al rispetto del repechage deve essere assolto dal datore di lavoro, il quale deve provare la fondatezza degli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; che il Giudice deve verificare se in Azienda vi fossero posizioni alternative, anche deteriori, da offrire al ricorrente anziché procedere con il suo licenziamento.

Lamenta che il Tribunale ha ommesso di applicare il dato normativo, eludendo ogni forma di accertamento sul punto.

Deduce di avere non solo allegato le posizioni che, in base alla sua disponibilità conoscitiva, potevano essergli offerte (si pensi al ruolo di direttore della divisione alberghiera di L. spa assunto dalla B. presso la sede di Milano ed alla posizione commerciale dello Z.), ma ha altresì dimostrato che, dopo il suo licenziamento, l’azienda ha instaurato altri rapporti lavorativi e incaricato ben due persone per la copertura proprio dell’area commerciale precedentemente seguita dal ricorrente.

Deduce, sotto altro ulteriore aspetto, l’illegittimità del licenziamento in quanto realizzato in violazione dei criteri di selezione individuati all’art. 5, comma 1° della L. 223/91, sia con riferimento alla posizione dello Z. che della B..

**1.3 Con il terzo motivo di reclamo, la parte reclamante ripropone gli argomenti difensivi -contestati da controparte- in punto computabilità nel conteggio della retribuzione globale di fatto del rateo annuale di TFR e del**

premio di fedeltà, sicché la RGF da prendere come parametro ai fini della condanna ex art. 18 L. 300/1970 “sarà pari ad € 7.716,95”.

2. Appare opportuno trattare congiuntamente i primi due motivi di reclamo, per ragioni di connessione logico-giuridica.

2.1. Rileva il Collegio che dall’istruttoria di primo grado è risultata provata la chiusura della filiale di Verona, la soppressione della posizione di “Responsabile di filiale” affidata al sig. P. con accorpamento della zona Nord Est presso la direzione di Milano, la comunicazione agli due dipendenti della filiale di Verona (T. e Z.) del nuovo Referente ed il trasferimento dei dipendenti stessi presso la sede di Milano.

La società odierna reclamata ha infatti prodotto:

-sub doc. 33, lettera datata 29.1.2015 di recesso dal contratto di locazione dei locali adibiti alla sede della filiale di Verona, datata ;

-sub docc. 34-35, comunicazioni datate 30.3.2015 di trasferimento presso la sede di Milano inviate ai dipendenti Z. S. e T. L.. In particolare, nella missiva inviata al sig. Z. si legge che lo stesso, qualificato come “*addetto a funzionario vendite*” dovrà “*fare riferimento con effetto immediato alla Direzione Generale di Milano, nella persona del dott. R. L. (...) per quanto riguarda tutte le necessarie indicazioni di carattere operativo*”.

Inoltre, la soppressione del posto di lavoro di Responsabile di filiale di Verona ricoperto dal sig. P. ha trovato riscontro nella deposizione del teste C., direttore amministrativo di L. spa dal 2006, il quale ha confermato il cap. 56 della memoria difensiva della società (“*Vero che, in seguito alla chiusura della filiale di Verona, la Proprietà decideva di accollarsi direttamente la responsabilità della relativa zona, sopprimendo la mansione di “Responsabile di filiale” ricoperta dall’odierno ricorrente*”), precisando che “*la responsabilità è stata assunta direttamente dal dr. L. R.*”.

Ad ulteriore riscontro, il teste Z. ha riferito: “*A Verona non ci sono uffici, che sono stati riconsegnati nel luglio di quest’anno. Se ho un problema con la rivendita, con il contract o con l’alberghiero ho un singolo referente milanese per ciascun settore*”.

**2.2.** Osserva peraltro il Collegio che è pacifico e dimostrato in causa che il reclamante P. è stato assunto quale “*funzionario di vendita*” (v. lettera di assunzione 19.12.1994: doc. 25 L. spa), ed ha conservato tale ruolo anche dopo l’aggiunta dell’attività di responsabile/coordinatore dell’attività della filiale di Verona.

In particolare, il teste Consoli ha riferito: “*P. oltre all’attività di coordinamento gestiva anche i suoi clienti “storici” nella sua zona che non si sovrapponeva a quella dello Z. o di altri agenti*”.

A sua volta, il teste Z. ha riferito: “*Il P. è sempre stato un riferimento per tutti noi, e anche per me, nella filiale di Verona. Io avevo la mia zona di BS-MN-CR e Trentino e P. ha sempre seguito il Veneto e Friuli (...) ognuno aveva le sue zone*”.

La stessa società, a pag. 20 della memoria di costituzione nella fase di reclamo, ha riconosciuto che il sig. P. svolgeva anche compiti di tipo prettamente commerciale/di vendita.

Va inoltre evidenziato che la società odierna appellata ha prodotto sub docc. 19-20 le “*Tabelle budget*” riferite anche alla posizione del sig. P. (oltre che dello Z.), da cui si può rilevare il significativo giro di affari prodotto dall’odierno reclamante nell’anno 2014, a conferma del fatto che l’attività del P. fosse principalmente di venditore, e solo marginalmente di responsabile del coordinamento degli altri due dipendenti della filiale.

Orbene, rileva il Collegio che tali primari compiti di vendita, da ritenersi prevalenti anche dopo l’aggiunta, solo successiva, dell’attività di coordinamento del personale della filiale di Verona (costituito da appena due unità, sicché il ruolo di coordinatore era in concreto minimale), non sono stati soppressi, bensì redistribuiti tra gli altri dipendenti.

In particolare, il teste Z. ha riferito: “*La mia collega Testi è stata trasferita a Milano ed io invece lavoro nella stessa area di prima e “copro” anche il resto, che copriva prima P.*”.

La stessa società, nella memoria di costituzione nella fase di reclamo:

-a pag. 20, ha riconosciuto che i compiti di vendita che svolgeva il P. non sono venuti meno; che l'azienda anche dopo il suo licenziamento ha continuato a vendere nelle zone di Veneto e Friuli ed ha continuato ad avere bisogno di venditori; che per tale motivo, è stata offerta al P., come possibile alternativa al licenziamento, la trasformazione del suo rapporto di lavoro in un rapporto di agenzia per ridurre i costi;

-a pag. 22, ha riconosciuto che dopo il licenziamento del P., il sig. Z. ha "ereditato" una parte delle zone commerciali precedentemente affidate all'odierno reclamante.

**2.3.** Rileva il Collegio che, nella lettera di licenziamento 20.12.2015 indirizzata all'odierno reclamante, si legge che la società, al fine di riorganizzare il proprio apparato organizzativo "*per adeguare la dimensione ed i costi della propria struttura agli attuali ridotti volumi di lavoro e di fatturato*", ha deciso di "*chiudere la filiale di Verona accorpando direttamente la responsabilità commerciale della relativa zona in capo alla direzione generale di Milano*" con conseguente venir meno della "*posizione di lavoro di Responsabile di Filiale attualmente a Lei affidata*", senza che in detta missiva vi sia alcun accenno all'ulteriore funzione commerciale svolta dal lavoratore.

Ed infatti, nella lettera di risoluzione del rapporto ex art. 3 L. 604/66 l'azienda non fa alcun riferimento alla soppressione del posto di funzionario addetto alle vendite ed alla contestuale ripartizione di tali compiti del P. su altri dipendenti/collaboratori in un'ottica di riduzione dei costi, ma si riferisce solo alla soppressione del ruolo aggiuntivo (e non sostitutivo della sua attività principale di vendita) di responsabile/coordinatore della filiale veronese affidata all'odierno reclamante.

Sotto tale profilo il licenziamento intimato al sig. P. è illegittimo, in quanto se è vero che le funzioni di responsabile di filiale sono state accentrate a Milano, per cui il motivo indicato nella lettera di recesso sussiste (essendo effettivamente venuto meno il posto di Responsabile dell'ufficio di Verona, come del resto confermato dall'istruttoria testimoniale), il reclamante

svolgeva pure rilevanti mansioni di funzionario commerciale, di cui non vi è traccia nella missiva datoriale e che non sono state soppresse, ma anzi redistribuite tra il personale ed in parte assegnate al collega Z. (oltre che a due nuovi agenti, S. ed O.: v. allegazione di parte reclamante, non specificatamente contestata dalla società reclamata a pag. 25 della memoria di costituzione in fase di reclamo).

Ciò determina una violazione dei criteri di scelta ex art. 5 comma 3° L. 223/1991, considerato che è pacifico e documentato in causa (v. busta paga Z.: doc. 36 fascicolo L. spa) che il dipendente Z., incaricato di compiti di vendita fungibili a quelli del P., a parità di condizioni familiari (entrambi non hanno figli) e pretese esigenze tecnico-produttive ed organizzative, vantava un'anzianità lavorativa decisamente inferiore, essendo stato assunto il 15.3.2006 (mentre il P. vantava un'anzianità ultraventennale, essendo stato assunto con lettera 19.12.1994).

Ciò determina l'illegittimità del licenziamento laddove l'azienda, per la continuazione del ruolo commerciale, ha preferito licenziare il P. anziché lo Z., a dispetto dei criteri di scelta, previsti - in caso di mansioni fungibili - dall'art. 5 della Legge 223/91.

**2.4** Esclusa quindi la manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo di recesso datoriale stante l'effettività della soppressione della funzione di Responsabile della filiale di Verona, l'impugnato licenziamento è illegittimo in quanto intimato in violazione dei criteri di selezione individuati all'art. 5, comma I della L. 223/91.

Di conseguenza, va accolto parzialmente il reclamo e per l'effetto, in riforma della reclamata sentenza, ai sensi dell'art. 18 commi VII e V L. 300/1970 deve essere dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannato il datore di lavoro reclamato al pagamento in favore della parte reclamante P. D. di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura di nn. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

L'entità dell'indennità risarcitoria si giustifica in considerazione della significativa anzianità di servizio del P. (oltre 20 anni) e delle dimensioni dell'azienda (nn. 55/56 addetti rilevati nell'anno 2014: v. visura camerale prodotta da L. spa sub all. A).

3. Sono logicamente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dell'impugnato licenziamento sollevati dalla parte reclamante.

4. Visto il contrasto tra le parti in ordine al calcolo della retribuzione globale di fatto, si dispone la prosecuzione della trattazione della causa con separata ordinanza, dovendosi procedere alla nomina di CTU contabile per il relativo calcolo.

5. La liquidazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.

### **P.Q.M.**

La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) Accoglie parzialmente il reclamo e per l'effetto, in riforma della reclamata sentenza, ai sensi dell'art. 18 commi VII e V L. 300/1970 dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condanna il datore di lavoro reclamato al pagamento in favore della parte reclamante P. D. di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in misura di nn. 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- 2) Dispone la prosecuzione della trattazione della causa con separata ordinanza;
- 3) Spese al definitivo.

Venezia 18.4.2018.

Il Consigliere estensore

dott. Umberto Dosi

Il Presidente

dott. Luigi Perina